



COMUNE DI BANCHETTE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO**

CAPO I
VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1

Principi di carattere generale

Il Comune di Banchette, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge, valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, educativo, culturale, etico, sportivo e del tempo libero, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno.

Art. 2

Finalità

Viene istituito nel Comune di Banchette l'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

L'Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

A tal fine le Associazioni possono così essere distinte:

- a. Associazioni ricreative, culturali, educative, sportive, del tempo libero, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, che sono utili per lo sviluppo culturale e fisico delle persone.
- b. Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento alla L. 266/91 e alla L. R. 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento determina:

- a. I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo comunale
- b. I rapporti tra Amministrazione comunale ed le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione
- c. I criteri per l'erogazione di eventuali contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, in aggiunta a quanto già previsto per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati tramite le relative convenzioni

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.

L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere ai servizi municipali e fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte.

L'iscrizione all'Albo e la cancellazione dall'albo viene disciplinata al capo II.

CAPO II
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO

Art. 3
Struttura dell'albo

L'albo comunale delle Associazioni e del volontariato è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) settore socio-assistenziale e sicurezza sociale
- b) settore attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) settore sviluppo economico
- d) settore attività culturali ed educative
- e) tutela dei valori ambientali
- f) altri settori

I settori come sopra riportati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale. Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza dell'attività svolta.

Art. 4
Requisiti per essere iscritti all'Albo

I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:

- 1. avere sede e/o operare nel territorio comunale
- 2. costituzione dell'Associazione certificata mediante registrazione dell'atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti
- 3. non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con finalità lucrative
- 4. perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale
- 5. gratuità delle cariche associative
- 6. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- 7. obbligo di formazione del bilancio annuale
- 8. per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni provinciale, in ottemperanza alle disposizioni di legge

Possono inoltre essere iscritte nell'Albo comunale associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti:

i Partiti, le associazioni sindacali, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni aventi sede in altri Comuni, fatto salvo quanto disposto al precedente comma, associazioni con finalità in contrasto con i principi descritti al Capo I.

Art. 5
Modalità di iscrizione all'albo

La richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione va inoltrata al Sindaco utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Banchette entro il 30 novembre di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

1. atto Costitutivo e Statuto dai quali risulti la sede dell'Associazione e nei quali risultino i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale
2. ordinamento interno riportante l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale
3. elenco dell'eventuale patrimonio immobiliare di cui l'Associazione dispone con indicazione della destinazione
4. relazione sull'attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda
5. per le Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia del certificato o provvedimento attestante l'iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del requisito
6. copia dell'ultimo bilancio disponibile o equivalente rendicontazione economica

La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell'articolo 4 del presente regolamento. Il Sindaco con proprio provvedimento decide per l'iscrizione dandone comunicazione al legale rappresentante. Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti l'iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, viene negata. In tal caso può venir ripresentata l'anno successivo, qualora l'Associazione nel frattempo abbia ottenuto tutti i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Il Sindaco ha 30 giorni di tempo per accettare o negare l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre pertanto dalla data di accettazione della domanda.

Art. 6

Aggiornamento dell'Albo

Ai fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni Associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, quanto segue:

- relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare
- programma delle attività che si intende svolgere per l'anno in corso

Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale dovrà in ogni caso essere comunicata – per iscritto – entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' facoltà dell'amministrazione richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento; è obbligo dell'associazione presentare quanto richiesto entro 30 giorni dalla data della richiesta, pena cancellazione dall'iscrizione all'Albo.

Art. 7

Cancellazione

La cancellazione dall'Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, oppure su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione. In caso di accertata perdita dei requisiti il Sindaco con proprio provvedimento dispone la cancellazione dell'Associazione dal Registro, dandone opportuna comunicazione al legale rappresentante.

CAPO III

FORME COLLABORATIVE

Art. 8

Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni iscritte all'Albo, in conformità con il presente regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, pace nel mondo, di volontariato, ambientale, del tempo libero e didattico - educativo.

Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione Comunale per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.

L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza: cultura, sport, volontariato, ambiente e salute, tempo libero, didattico - educative, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

Art. 9

Convenzioni

L'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le sole Associazioni iscritte all'Albo e in possesso della certificazioni nazionale e/o regionale ai sensi della L. 266/91 e della L.R 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 383/2000.

Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire.

Art. 10

Incentivo al volontariato

Al fine di supportare la nascita di nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può erogare forme di sostegno alla fase iniziale dell'Associazione – anche ai fini di facilitare il percorso di iscrizione all'Albo comunale – mediante messa a disposizione gratuita di locali e/o strutture, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta comunale in relazione alle richieste presentate dall'Associazione medesima.

In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della rilevanza per il territorio comunale della costituenda associazione e dovranno essere finalizzate alla promozione dell'attività del volontariato svolto in modo autonomo dall'Associazione stessa.

Art. 11

Utilizzo di strutture comunali

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente articolo 10, l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni costituisce requisito indispensabile per poter richiedere l'utilizzo gratuito di strutture comunali, ai sensi dell'articolo 2 del vigente regolamento per l'utilizzo delle strutture di proprietà comunali. Sarà compito della Giunta comunale accordare tale beneficio, tenuto conto della rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione che ne ha fatto richiesta.

CAPO IV

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 12

Concessione di finanziamenti e benefici economici

Fatto salvo quanto disciplinato al precedente CAPO III – articoli 8 – 9 - 10 e 11, l'iscrizione all'albo costituisce requisito indispensabile per poter richiedere eventuali finanziamenti o benefici economici.

L'erogazione degli eventuali contributi dovrà rispettare i seguenti passi:

- la richiesta per l'anno successivo deve essere presentata entro il 31 Ottobre dell'anno in corso
- la domanda deve specificare importo e destinazione del contributo richiesto
- presentazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente o equivalente rendicontazione economica entro il 31 Marzo dell'anno di competenza
- se il contributo viene accordato, il 50% dell'importo verrà erogato entro il 30 Giugno dell'anno di competenza (eventualmente suddivisibile in importi mensili), il restante 50% verrà erogato a valle dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune

La mancata presentazione di quanto richiesto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione di quanto già erogato.

CAPO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13

Tutela dei dati delle associazioni iscritte all'Albo

I dati relativi alle Associazioni iscritte all'Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all'Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l'interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all'Albo.

In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.

Art. 15

Pubblicità dell'Albo delle Associazioni e del volontariato

L'Albo delle Associazioni e del volontariato è pubblicato in copia all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet, mentre l'originale viene conservato agli atti presso la segreteria del Comune.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento e il relativo Albo comunale delle Associazioni e del volontariato entreranno in vigore con decorrenza dalla sua approvazione.